

# Legge di stabilità 2013

## Interventi sul comparto scuola

### **Scuole e istituzioni scolastiche italiane all'estero (commi 37, 38 e 39)**

Nel bilancio del Ministero degli Affari Esteri si prevede una riduzione di spesa relativa agli assegni di sede previsti nei rispettivi capitoli di bilancio per un ammontare complessivo di 6 milioni di euro.

**Conseguenze.** Si tratta di un taglio lineare che riduce l'assegno di sede per tutti (ministeriali e scuola) dell'1,5%. Tale riduzione si aggiunge a quanto già disposto dal decreto legge 95/2012 (cd spending review).



## **Funzioni superiori assistenti amministrativi (commi 44 e 45)**

Gli assistenti amministrativi che svolgono le funzioni di Direttore dei servizi per l'intero anno scolastico saranno retribuiti direttamente dalle Direzioni provinciali del Tesoro. La misura del compenso sarà determinata per differenza fra il livello di retribuzione iniziale del DSGA e quello complessivamente in godimento dell'assistente incaricato.

**Conseguenze.** Positive per la certezza della retribuzione. Ma certamente negative per l'entità del compenso - che viene ridotto rispetto a quanto stabilito dal contratto - che sarà pari alla differenza fra il livello iniziale del direttore e il livello iniziale dell'assistente amministrativo, arrivando così al paradosso per cui gli assistenti con più anzianità svolgeranno queste funzioni superiori a titolo gratuito. Contro questa ennesima ingiustizia che colpisce i diritti retributivi dei lavoratori della scuola ci batteremo anche nelle sedi legali.



## **Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi personale docente (commi 46 e 47)**

Vengono abrogate le norme che consentivano la retribuzione dei componenti le commissioni del concorso per il personale docente che rinunciavano all'esonero dal servizio e vengono applicate a tutti i concorsi le regole utilizzate per retribuire i commissari del concorso per dirigenti scolastici.

**Conseguenze.** Vengono ridotti i compensi e viene del tutto esclusa la possibilità di esoneri dal servizio per coloro che faranno parte delle commissioni di concorso.



## **Riduzione Fondo di istituto ( comma 51).**

Dal 1 gennaio 2013 il FIS delle scuole è ridotto di 47,5 milioni di euro.

**Conseguenze.** Si tratta di un ulteriore prelievo a danno del salario accessorio del personale della scuola per compensare la cancellazione della norma sull'aumento dell'orario settimanale di insegnamento a 24 ore. Un altro scippo dei fondi contrattuali dopo il taglio di 350 milioni del Mof avvenuto a seguito dell'accordo siglato in sede Aran da Cisl scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda per ripristinare gli scatti di anzianità a chi li ha maturati nel 2011.

## **Riduzione fondi destinati alla scuola (comma 52)**

La norma prevede tagli crescenti al fondo per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituito solo un anno fa dalla legge di stabilità 2012. Tale riduzione è di 83,6 milioni di euro nel 2013; 119,4 nel 2014 e 122,4 a partire dal 2015.

**Conseguenze.** Anche in questo caso assistiamo al gioco delle tre carte. Solo un anno fa il governo Monti aveva istituito un fondo dove far confluire i risparmi e valorizzare il sistema di istruzione. Adesso questo fondo, finora mai attivato, viene subito ridotto per garantire i saldi di bilancio dopo la cancellazione della norma sulle 24 ore.



## **Fruizione ferie da parte dei docenti (comma 54)**

I docenti utilizzeranno le ferie anche durante i periodi di sospensione delle lezioni, secondo i calendari scolastici definiti dalle regioni, ad eccezione dei giorni in cui ci sono gli scrutini, gli esami di Stato e le attività valutative.

Durante il periodo delle lezioni i giorni di ferie fruibili sono massimo 6 a condizione che non ci sia aggravio di spese.

**Conseguenze.** Molto negative per i diritti dei docenti che sono gli unici lavoratori pubblici obbligati a prendere le ferie durante i periodi decisi dall'amministrazione. La finalità di questa norma che stravolge il CCNL è chiara: rendere applicabile quanto più possibile il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dalla spending review.

Tante le diverse interpretazioni e possibili controversie su cui sono state presentate già richieste di chiarimento.



## **Monetizzazione parziale delle ferie ai supplenti temporanei (comma 55)**

I docenti e gli ATA supplenti temporanei e i docenti supplenti fino al 30 giugno che non possono fruire delle ferie nel periodo di durata del contratto hanno diritto al pagamento delle stesse.

**Conseguenze.** La norma cerca di attenuare l'ingiustizia (commessa dalla spending review) che impedisce la monetizzazione delle ferie per tutti i pubblici dipendenti. Un'attenuazione del tutto insufficiente, che il Miur si è visto costretto a introdurre dopo che la FLC ha dimostrato con esempi concreti l'assurdità e l'onerosità di questo divieto.



## **Inderogabilità da parte dei CCNL (comma 56)**

Questo comma stabilisce l'inderogabilità da parte dei contratti collettivi delle disposizioni contenute nella legge di stabilità sull'orario dei docenti della secondaria e sui periodi di fruizione delle ferie. Inoltre si stabilisce la disapplicazione dal 1° settembre 2013 delle clausole contrattuali contrastanti.

**Conseguenze.** È un intervento gravissimo della legge su materie di esclusiva competenza contrattuale. Lo stesso art. 40 del decreto 165/2001 - come modificato dal DLgs 150/2009 - stabilisce che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e orario e ferie rientrano pienamente in questa determinazione legislativa.

Prosegue quindi l'operazione di smantellamento dei contratti e della contrattazione già avviata dal precedente governo: per la FLC è inaccettabile.



## **Distacchi presso Amministrazione, Enti ed Associazioni (comma 57)**

Vengono ulteriormente ridotti da 300 a 150 unità (erano già stati ridotti da 500 a 300 dalla legge 183/2011) i distacchi presso l'Amministrazione scolastica centrale e periferica per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica e ridotti, da 100 a 50 unità sia i distacchi presso Enti e Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psicosociale sia i distacchi presso Enti e Associazioni che si occupano di formazione del personale in campo educativo.

**Conseguenze.** Si tratta di un'ulteriore diminuzione delle risorse destinate al supporto all'autonomia che avrà ricadute negative anche sui livelli occupazionali dei precari.





## **Comandi presso altre amministrazioni (commi 58 e 59)**

Il personale del comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre Amministrazioni solo con oneri a carico di chi lo richiede.

**Conseguenze.** La norma ridurrà i comandi del personale del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato con un'ulteriore diminuzione delle supplenze annuali.



## **Limite anche per la scuola del 20% delle spese sostenute nel 2011 (comma 141)**

Le amministrazioni pubbliche non possono spendere oltre il 20% in più di quanto speso nel 2011 per l'acquisto di mobili ed arredi. Il risparmio va riversato al bilancio dello Stato.

**Conseguenze.** La scuola non dovrebbe rientrare nel limite posto perché non può tecnicamente riversare nulla al bilancio dello Stato. Inoltre tale norma è inapplicabile nella maggior parte delle scuole che rispetto al 2011, in seguito al dimensionamento, non sono più le stesse.



## **Ricorso al mercato elettronico (comma 149)**

Viene introdotto anche per le scuole l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico. Il Miur dovrà emanare, con un decreto, linee guida finalizzate alla razionalizzazione e al coordinamento tra più scuole per gli acquisti di beni e servizi, con riferimento a tabelle merceologiche. Dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole scuole saranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

**Conseguenze.** Difficile commentare il "premio" previsto per le scuole in funzione dei risultati ottenuti: quali sono i risultati attesi e in che modo se ne terrà conto?



## **Obbligo di utilizzo Consip (commi 150 e 158)**

Le scuole, finora escluse, vengono inserite fra le Pubbliche Amministrazioni obbligate ad avvalersi delle convenzioni Consip. Sono previste linee guida adottate annualmente dal Mef sulle categorie di beni e di servizi da acquisire attraverso strumenti di acquisto informatici.

**Conseguenze.** Le spese di acquisto di beni e di servizi da parte delle scuole sono oramai ridotte al lumicino e le procedure finalizzate al risparmio, seppure positive, rischiano di essere solo un inutile aggravio di lavoro per le segreterie.



## **Rifinanziamento scuole paritarie (comma 264)**

Nel 2013, il rifinanziamento delle scuole paritarie comporterà una spesa di 223 milioni di euro.

**Conseguenze.** È l'ennesima prova della continuità tra la politica scolastica di Monti e quella del suo predecessore. La scuola paritaria non subisce tagli, riceve risorse finanziarie, mentre alla scuola pubblica statale non è stato restituito neppure un centesimo degli 8 miliardi tagliati dal precedente esecutivo. Essa perde risorse a ogni manovra.




# NORME CHE RIGUARDANO TUTTI I COMPARTI DELLA CONOSCENZA

## **Trattamento di fine rapporto pubblici dipendenti (commi 98, 99, 100 e 101)**

Abrogata la norma della legge della legge 122/2010 che aveva previsto l'allineamento del TFS dei pubblici dipendenti al TFR dei lavoratori privati e definisce i tempi di riliquidazione del TFS per coloro che sono andati in pensione nel corso del 2011 e del 2012. La riliquidazione dovrà avvenire entro un anno.

**Conseguenze.** Si tratta di atto dovuto che dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarata illegittima la trattenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione destinata alla costituzione dell'IBU/TFS (Indennità di buonuscita/trattamento di fine servizio). Con il Decreto Legge 185 del 29 ottobre 2012 il governo aveva ripristinato la situazione ante Legge 122/2010 (governo Berlusconi/Tremonti) ; il decreto però non era stato riconvertito in legge.



## Ricongiunzioni più convenienti (commi da 238 a 248)

La norma prevede la ricongiunzione gratuita della contribuzione previdenziale che era diventata onerosa con la Legge 122 del 2010 (governo Berlusconi/Tremonti) perché aveva abolito la Legge 322 del 1958 che consentiva di trasferire all'INPS, senza oneri, la contribuzione maturata presso altre casse previdenziali.

La legge di stabilità sana solo parzialmente questa iniquità e fa salvi coloro che sono passati all'INPS, o che sono cessati dal servizio, prima del 30 luglio 2010, vale a dire che la legge 122 non può essere considerata retroattiva. Però la possibilità di cumulo delle contribuzioni versate in enti previdenziali diversi può essere esercitata unicamente per ottenere la pensione di vecchiaia con i requisiti previsti dalla riforma Fornero che, vale la pena ricordare, nel 2013 si conseguirà con almeno 20 anni di contribuzione e 66 anni e 3 mesi di età, per donne del settore pubblico e per gli uomini di tutti i settori, e 62 anni e tre mesi per le donne del settore privato.

All'interno dei commi sopra citati sono anche disciplinati casi particolari, ad esempio le pensioni di invalidità.

La Legge 322 del 1958 tutelava i lavoratori meno fortunati, quelli che, loro malgrado, avevano lavorato in modo discontinuo, in particolare le donne costrette spesso a lasciare il lavoro per la cura dei figli e della famiglia o quelle licenziate dalle fabbriche negli anni 90 che poi si sono ricollocate, ad esempio, nella scuola come collaboratrici scolastiche dal 2000 in poi. Questi lavoratori e queste lavoratrici dall'agosto 2010 non hanno avuto la possibilità di avvalersi di una legge importante (la 322) che garantiva loro il trasferimento gratuito dall'INPDAP all'INPS per maturare la pensione non solo di vecchiaia ma anche di anzianità (le famose quote abrogate dalla Fornero).



## **Congedi parentali (Comma 339)**

La norma modifica il T.U. (art. 32 del DLgs 151/2001) al fine di dare la possibilità ai pubblici dipendenti di fruire dei congedi parentali ad ore. Saranno i contratti collettivi a disciplinare le modalità di fruizione. Il lavoratore che fruisce del congedo deve preavvisare il datore di lavoro almeno 15 giorni prima, indicando il termine finale del congedo.

**Conseguenze.** Si tratta di un intervento positivo per i lavoratori interessati che però rischia di rimanere lettera morta, dal momento che non è prevista alcuna sede per ridefinire contrattualmente le nuove regole, infatti il rinnovo dei CCNL è bloccato per tutto il 2013.

